

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR –
PUNTO DI RISTORO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E CONCESSIONE
IN USO DEI RELATIVI LOCALI**

TRA

l’**Università degli Studi di Messina**(in seguito denominata solo”Università”), con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l’11 marzo 1972, domiciliato per la carica al Rettorato, Piazza Pugliatti, 1, Messina, C.F.: CZZSVT72C11Z133E;

E

la **Società Uni.Lav. S.c.p.a.**, (in seguito denominata solo ”Uni.Lav. S.c.p.a. o Società”), C.F.e Partita I.V.A.02597270830, in persona del Suo Presidente, n.q. di rappresentante legale, Avv. Giovanni Calamoneri, nato a Messina il 25 settembre 1970, domiciliato nella qualità in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F.: CMLGNN70P25F158H;

PREMESSO

- che l’Università è proprietaria dell’immobile sito a Messina, in Strada Panoramica dello Stretto n. 6.300 (N.C.E.U. al foglio n. 40 part. n. 1754.);
- che attualmente in tali locali si trova un Bar – punto di Ristoro, gestito nei precedenti anni dalla Società Gestioni Romito S.r.l., in forza del contratto di appalto Rep. n. 1535 del 08/02/2017, scaduto in data 14/02/2021;
- che, in considerazione della scadenza del suindicato contratto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di gestione del Bar – punto di Ristoro, concedendo in uso i relativi locali;
- che, al fine di valutare l’efficacia, l’efficienza e la convenienza economica di un eventuale affidamento secondo il modello dell’*in house providing*, con nota prot. n. 145582 del 23/11/2021, l’Università ha invitato la Uni.Lav S.c.p.a. a proporre un adeguato modello organizzativo del servizio di gestione del Bar – punto di Ristoro presso il Dipartimento di Ingegneria, corredato del relativo piano dei costi;
- che la Uni.Lav. S.c.p.a., con nota prot. 148688 del 29/11/2021 ha trasmesso il suddetto modello organizzativo con relativo piano dei costi;
- che, ritenuta l’effettiva convenienza economica dell’affidamento della gestione di tale servizio alla Società in house, le parti intendono, col presente atto, regolamentare il predetto affidamento, nonché la concessione dei relativi locali;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO

Oggetto del presente atto è l'affidamento del servizio di gestione del Bar – punto di Ristoro presso il Dipartimento di Ingegneria e la regolamentazione del comodato d'uso dei relativi locali di proprietà dell'Università, siti in Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 6.300 (N.C.E.U. al foglio n. 40 part. n. 1754). Il servizio sarà erogato in favore degli Studenti, del personale universitario (docenti e personale tecnico amministrativo), nonché di tutti gli utenti universitari.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

L'Università, tramite la sottoscrizione del presente atto, affida il servizio di gestione del Bar – punto di Ristoro presso il Dipartimento di Ingegneria e a tal fine concede in comodato d'uso alla Uni.Lav. S.c.p.a. i suindicati locali.

La Uni.Lav. S.c.p.a. accetta senza alcuna riserva il godimento e l'utilizzo dell'immobile citato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, diviene custode dei locali e si obbliga al loro corretto utilizzo, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente atto, nonché di ulteriori specifiche disposizioni che dovessero pervenire dall'Università.

La Uni.Lav. S.c.p.a. assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale circa l'utilizzo dell'immobile e si impegna ad utilizzare l'immobile assegnato in modo diretto ed esclusivamente per il reale espletamento del suindicato servizio ed, in ogni caso, per lo svolgimento di iniziative che non siano in conflitto d'interessi con le attività istituzionali dell'Università o che ne ledano l'immagine.

Per nessun motivo e in nessuna forma la Uni.Lav. S.c.p.a. potrà consentire il godimento anche parziale dei beni assegnati a terzi, senza il preventivo consenso del proprietario, pena l'immediata decadenza della concessione d'uso.

E' facoltà dell'Università disporre in ogni momento apposite ispezioni per verificare il rispetto degli obblighi assunti dalla Società con il presente atto, con riserva di adottare in caso di accertate violazioni, tutti gli opportuni provvedimenti.

La Uni.Lav. S.c.p.a. si obbliga a non apportare, senza il preventivo consenso scritto dell'Università, alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali dati in concessione, nonché a tutti gli impianti e ai dispositivi di sicurezza e antincendio, in modo da compromettere l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli stessi, esonerando l'Università da ogni responsabilità conseguente.

Tutte le opere eseguite dall'Uni.Lav. S.c.p.a., se preventivamente autorizzate, potranno essere, al termine della concessione, ritenute dall'Università senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi la Società sin da ora. In caso contrario, la Società avrà l'obbligo, a semplice richiesta dell'Università, della rimessione in pristino, a proprie spese. Il valore delle migliorie e delle addizioni non potrà in nessun caso compensare eventuali deterioramenti, salvo il normale deterioramento dovuto alla vetustà.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico della Società.

La Uni.Lav. S.c.p.a. si impegna, altresì, ad applicare una scontistica nei confronti degli studenti e del personale universitario (docenti e personale tecnico amministrativo).

ART. 3 – RESPONSABILITA'

La Uni.Lav. S.c.p.a. assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale circa l'utilizzo dell'immobile.

La Società, in particolare, è direttamente responsabile verso l'Università ed i terzi per qualsiasi danno causato per sua colpa, o per colpa dei suoi dipendenti, o di persone dallo stesso indicate.

Essa è tenuta a stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché a stipulare copertura assicurativa per incendio ed altri eventi accidentali connessi all'utilizzo del bene concesso in uso, a garanzia dello stesso.

ART. 4 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' DERIVANTE DAL RAPPORTO DI LAVORO.

La Società è responsabile nei confronti del proprio personale che svolge attività lavorativa nei locali dati in concessione, per il quale deve avere le necessarie coperture assicurative.

A tal fine, essa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle della Società e sono a suo carico tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/08.

La Società si impegna a far rispettare al proprio personale le norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

A tal fine, pena la risoluzione del presente atto ed esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità, dichiara di:

- aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e reso disponibile dall'Università;
- avere elaborato il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;
- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;
- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;
- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

ART. 5 - SPESE

Sono a carico dell'Uni.Lav S.c.p.a.:

- le spese delle utenze relative alla fornitura di acqua potabile ed energia elettrica, nonché quelle per la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti e di eventuali rifiuti speciali derivanti dall'attività espletata;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria dei locali, nonché quelle relative alla pulizia, sanificazione, disinfezione ordinaria e straordinaria di tutta l'area interessata (locali bar, deposito, servizi igienici, spogliatoi, ecc);
- le spese relative all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività relative al servizio oggetto della presente Convenzione, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie e alle licenze per la conduzione di pubblico esercizio;
- le eventuali spese legate all'adeguamento funzionale dei locali alle esigenze di esercizio e alla normativa vigente che disciplina il settore;

ART. 6 – DURATA

Il presente atto sarà valido per anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione della stesso, con scadenza ulteriormente prorogabile previo accordo scritto delle parti.

E' facoltà delle parti recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima, tramite PEC.

È esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti o indennizzi a carico dell'Università

ART. 7 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia.

ART. 8 – SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto verrà sottoscritto con firma digitale, ed è soggetto a registrazione le cui spese sono a carico della Società. Esso è, altresì, soggetto ad imposta di bollo a carico della Società.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti si impegnano ad una definizione amichevole della stessa. In caso di contenzioso, è competente il Foro di Messina.

PER L'UNIVERSITA'
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea

PER LA UNILAV. S.c.p.a.
IL PRESIDENTE
Avv. Giovanni Calamoneri
